

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 13-1995

Piano regionale della qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25 Marzo 2019). Disposizioni per l'istituzione della misura di finanziamento per la concessione di contributi, per gli anni 2020-2021, per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei cittadini piemontesi. Risorse regionali pari a euro 1.661.725,80 sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico” ha già previsto, nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

successivamente sono state avviate dalla Commissione Europea altre due procedure di infrazione: l'infrazione n. 2014/2147 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13/10/2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ e la infrazione n. 2015/2043 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-573/19 del 05/08/2019) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂;

molti dei superamenti, oggetto di tali procedure di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM₁₀, ossidi di azoto (NO_x; somma di NO ed NO₂) e ammoniaca (NH₃). Gli ultimi due inquinanti (NO_x e NH₃) concorrono alla formazione di PM₁₀ secondario. In particolare, presso le zone piemontesi “*Agglomerato di Torino*”, “*Pianura*” e “*Collina*” si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria delle polveri sottili PM₁₀ e del biossido di azoto NO₂;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 09 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 è stata data attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;

con la determinazione dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali n. 463/A1602A del 31 ottobre 2017, sono stati approvati il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali;

lo schema di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali è stato successivamente rivisto con deliberazione della Giunta regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 8-199 del 9 agosto 2019;

la D.C.R. 364-6854 del 25 Marzo 2019 ha approvato il Piano Regionale di qualità dell'Aria (PRQA), prevedendo in particolare misure di:

- incentivazione della mobilità ciclabile (TR08) in particolare per distanze brevi e spostamenti sistematici (es. casa-lavoro) in modo da ridurre i consumi di carburante e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- limitazione della circolazione in ambito urbano per veicoli alimentati a gasolio (TR13) prevedendo la riduzione, entro il 2020, degli spostamenti nei centri abitati per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1 N2 e N3 alimentati a gasolio di classe precedente ad Euro 5; la misura prevede, inoltre, una futura limitazione all'utilizzo per i veicoli alimentati a gasolio di classe precedente a Euro 6 entro il 2025 e di classe precedente ad Euro 6 fase 2 entro il 2027;
- sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare quella elettrica (TR20);

le sopra richiamate misure di riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso la limitazione del traffico impattano sulla mobilità dei cittadini piemontesi.

Premesso, inoltre, che:

in un periodo di ripensamento degli spostamenti anche da parte dei cittadini, sicuramente reso più complesso dall'emergenza sanitaria, è importante che le politiche pubbliche adottino misure volte a stimolare gli stessi cittadini ad adottare modalità di mobilità più sostenibili e comunque meno inquinanti;

l'obiettivo di velocizzare il rinnovo del parco veicoli piemontese ai fini di un miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria consente di dare attuazione all'Accordo di bacino padano del 9 giugno 2017 ed al Piano regionale di Qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019.

Ritenuto pertanto opportuno approvare una misura che sia finalizzata a supportare i cittadini piemontesi nell'utilizzo di mezzi di trasporto più agili e adeguati alle aree urbane, consentendo di limitare l'uso delle auto private e, contestualmente, velocizzare la sostituzione del loro parco veicolare circolante più obsoleto e inquinante, prevedendo che tale obiettivo possa essere perseguito tramite una incentivazione all'acquisto di veicoli a basse emissioni a fronte della contestuale rottamazione di veicoli circolanti più inquinanti, in coerenza con gli interventi di limitazione della circolazione previsti dalle sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, n. 57-7628 del 28 settembre 2018 e n. 8-199 del 9 agosto 2019.

Richiamato che:

per le motorizzazioni Euro 6, con particolare riferimento alle emissioni di NO_x, la Commissione europea ha ritenuto necessario intervenire regolamentando le emissioni in condizioni reali di guida con il Regolamento 2016/646;

la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada definisce i "veicoli puliti" sulla base delle emissioni di CO₂ e sulla base delle emissioni di NO_x in condizioni reali di guida per i veicoli leggeri.

Dato atto:

dei Programmi a favore delle micro, piccole e medie imprese, avviati con D.G.R. n. 45-7977 del 30 novembre 2018 e D.G.R. 45-8609 del 22 marzo 2019, e a favore dei soggetti pubblici, avviato con D.G.R. 8-199 del 6 agosto 2019.

del protocollo di intesa tra Regione Piemonte, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti, sottoscritto in attuazione della citata D.G.R. n. 45-7977 del 30 novembre 2018, ed ampliato anche alle autovetture in attuazione della D.G.R. 45-8609 del 22 marzo 2019;

che è determinante il ruolo delle case automobilistiche nel contribuire in generale al miglioramento del contributo emissivo dei veicoli e in particolare nell'individuare i veicoli in grado di soddisfare gli standard di emissioni degli inquinanti inferiori previsti dai nuovi criteri per l'accesso alla misura di incentivazione;

che è opportuno adottare un sistema di incentivazione per i veicoli M1 con una differente gradualità sulla base delle soglie emissive più basse per gli NO_x previste per i veicoli in condizioni di prova di laboratorio (60 mg/km), per i veicoli Euro 6D in condizioni reali di guida (85.8 mg/km) e per i veicoli Euro 6D-temp in condizioni reali di guida (126 mg/km).

Ritenuto, pertanto, di:

- istituire, per gli anni 2020-2021, nell'ambito del Piano regionale della qualità dell'aria (D.C.R. 364-6854 del 25 Marzo 2019), una misura per incentivare la mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi attraverso l'acquisto di velocipedi, il rinnovo dei veicoli con mezzi a minor impatto ambientale e la rottamazione dei mezzi più inquinanti;
- approvare le disposizioni di cui all'Allegato A "*Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi -Criteri*", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- destinare risorse pari ad euro 1.661.725,80;
- demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che alla copertura finanziaria del presente provvedimento si fa fronte con risorse stanziare sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020 e 2021, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento come di seguito riportato

- euro 211.725,80 a valere sul cap. 286904/2020 - risorse regionali
- euro 300.000,00 a valere sul cap. 286908/2020 - risorse regionali
- euro 1.150.000,00 a valere sul cap. 286904/2021 - risorse regionali.

Visti:

la Direttiva Europea 2008/50/CE;

il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il "*Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854 "Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43";

il Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e ANFIA, Federauto, Federmotorizzazione, UNRAE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti e loro sostituzione" siglato il 13/2/2019;

l'articolo 15 della legge 241/1990, "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

la deliberazione n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524";

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*”;

la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*”;

la D.G.R. 16–1198 del 3 aprile 2020 “*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"*. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “*Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 34 D.lgs. 267/2000, “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”;

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “*Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022.*”

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale unanime,

delibera

- di istituire, per gli anni 2020-2021, nell'ambito del Piano regionale della qualità dell'aria (D.C.R. 364-6854 del 25 Marzo 2019), una misura per incentivare la mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi attraverso l'acquisto di velocipedi, il rinnovo dei veicoli con mezzi a minor impatto ambientale e la rottamazione dei mezzi più inquinanti per un importo pari a euro 1.661.725,80;

- di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A “*Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi -Criteri*”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che alla copertura finanziaria del presente provvedimento si fa fronte come di seguito riportato

- euro 1.661.725,80 per la concessione di contributi ai cittadini piemontesi per le linee di finanziamento previste dal suddetto Allegato A, di cui:
 - euro 211.725,80 a valere sul cap. 286904/2020 - risorse regionali
 - euro 300.000,00 a valere sul cap. 286908/2020 - risorse regionali
 - euro 1.150.000,00 a valere sul cap. 286904/2021 - risorse regionali.

- di dare atto che tutte le risorse (regionali, Titolo 2) che transitano dal Bilancio regionale, trovano copertura nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'approvazione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26,

comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Titolo	Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi -Criteri
Finalità	<p>In attuazione dell'Accordo di bacino padano del 9 giugno 2017 e del Piano regionale di Qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019, il bando si pone l'obiettivo di velocizzare il rinnovo del parco veicoli piemontese ai fini di un miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria.</p> <p>In un periodo di ripensamento degli spostamenti anche da parte dei cittadini, sicuramente reso più complesso dall'emergenza sanitaria, è importante che le politiche pubbliche adottino misure volte a stimolare gli stessi cittadini ad adottare modalità di mobilità più sostenibili e comunque meno inquinanti.</p> <p>L'intervento è finalizzato a supportare, quindi, i cittadini piemontesi nell'utilizzo di mezzi di trasporto più agili e adeguati alle aree urbane anche al fine di limitare l'uso delle auto private e, parallelamente, velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante.</p> <p>L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione previsti con dgr 42-5805 del 20 ottobre 2017, dgr 57-7628 del 28 settembre 2018 e dgr 8-199 del 9/08/2019.</p>
Soggetti beneficiari / Requisiti soggettivi	Soggetti privati/persone fisiche residenti in Piemonte o dipendenti di aziende con una unità locale operativa in Piemonte ad essa assegnati alla data di presentazione della domanda.
Interventi ammissibili	<p>Il bando si declina in 4 linee:</p> <p>LINEA A - VEICOLI</p> <p>Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di veicoli M1¹, utilizzati per il trasporto di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elettrico puro • Ibrido² (benzina/elettrico o diesel/elettrico), • CNG (Gas Naturale Compresso)/Metano esclusivo, • GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) esclusivo, • GNL (Gas Naturale Liquefatto) esclusivo, • Benzina, a combustione interna, di categoria almeno EURO 6 Dtemp; oppure bifuel con doppia alimentazione a Benzina/CNG (benzina e metano) o Benzina/GPL (benzina e gas di petrolio liquefatto). <p>a fronte di rottamazione di veicoli (M1) per il trasporto di persone a benzina fino a EURO 3 incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a EURO 3 incluso o diesel fino ad EURO 5 incluso, di proprietà del richiedente.</p> <p>È escluso qualunque veicolo dotato del solo motore a ciclo Diesel con alimentazione a gasolio, anche quando in presenza di altro combustibile addizionale (CNG, GPL o idrogeno).</p> <p>Non è ammissibile l'acquisizione tramite noleggio a breve o lungo termine.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario può presentare fino a 2 domande di</p>

¹Definiti secondo l'art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

²Con funzionamento ibrido multimodale come definito dal Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n.134, al capo IV-bis "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive" (definizioni di cui all'art.17-bis), sul mercato corrispondono di solito alle nomenclature full hybrid o plug-in.

	<p>contributo a valere sul Bando, corrispondenti a 2 veicoli acquistati a fronte di 2 veicoli rottamati.</p> <p>I mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo.</p> <p>LINEA B – CICLOMOTORI e MOTOCICLI</p> <p>È ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea la spesa di acquisto di ciclomotori e motocicli (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e/XM)³ a trazione elettrica per il trasporto di persone, a fronte di rottamazione di ciclomotori o motocicli (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e/XM) per il trasporto di persone a 2 e 4 tempi fino alla categoria EURO 3 incluso.</p> <p>Non è ammissibile l'acquisizione tramite noleggio a breve o lungo termine.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario può presentare fino a 2 domande di contributo a valere sul Bando, corrispondenti a 2 ciclomotori o motocicli acquistati a fronte di 2 ciclomotori o motocicli rottamati.</p> <p>I mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo.</p> <p>LINEA C - VELOCIPEDI</p> <p>È ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea la spesa di acquisto di velocipedi, delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bicicletta, anche pieghevole – Bicicletta, anche pieghevole, a pedalata assistita⁴ – Bicicletta cargo, assimilabile a un velocipede, per trasporto persone/merci, anche a pedalata assistita. <p>Non è ammissibile l'acquisizione tramite il noleggio a breve o lungo termine.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario può presentare fino a 2 domande di contributo a valere sul Bando, corrispondenti all'acquisto di 2 velocipedi.</p> <p>I mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo.</p> <p>LINEA D -ROTTAMAZIONE</p> <p>È ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea il beneficiario che abbia rottamato, senza ulteriore acquisto di altro veicolo, i seguenti veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un ciclomotore/motociclo (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e/XM)⁵ a 2 e 4
--	---

³ Definiti secondo gli artt. 47, 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

⁴ Definiti secondo l'art. 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”

⁵ Definiti secondo gli artt. 47, 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

	<p>tempi fino a EURO 2 incluso,</p> <p>- un veicolo (M1), per il trasporto di persone, benzina fino a EURO 3 incluso. ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a EURO 3 incluso e diesel fino ad EURO 3 incluso.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario può presentare solo 1 domanda di contributo a valere sul Bando, corrispondente ad un certificato di rottamazione.</p>																					
Dotazione finanziaria	<p>Per la concessione di contributi ai cittadini (spese d'investimento) euro 1.661.725,80, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 1.100.000,00 per la Linea A - euro 300.000,00 per la Linea B - euro 200.000,00 per la Linea C - euro 61.725,80 per la Linea D 																					
Fonte di finanziamento	<p>Per la concessione di contributi ai cittadini (spese d'investimento) euro 1.661.725,80, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 211.725,80 a valere sul cap. 286904/2020 - risorse regionali; - euro 300.000,00 a valere sul cap. 286908/2020 - risorse regionali - euro 1.150.000,00 a valere sul cap. 286904/2021 - risorse regionali. 																					
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>LINEA A -VEICOLI</p> <p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alle sue emissioni, limitatamente alla gamma di veicoli M1 secondo la seguente tabella</p> <p>Tabella 1: veicoli di categoria M1 EURO 6⁶: PM₁₀< 4,5 mg/km</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emissioni CO₂ Ciclo NEDC⁷</th> <th>Emissioni⁸ NO_x⁹ Ciclo RDE</th> <th>Incentivo (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0 (Elettrico)</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">≤60 g/km</td> <td>≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>≤ 0,126 g/km (126 mg/km)</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">60<CO₂≤95 g/km</td> <td>≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>≤ 0,126 g/km (126 mg/km)</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">95<CO₂≤130 g/km</td> <td>≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>≤ 0,126 g/km (126 mg/km)</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>I valori riportati nella tabella sono relativi alla classe emissiva EURO 6 e sono</p>	Emissioni CO ₂ Ciclo NEDC ⁷	Emissioni ⁸ NO _x ⁹ Ciclo RDE	Incentivo (EUR)	0	0 (Elettrico)	10.000	≤60 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	7.000	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	5.000	60<CO ₂ ≤95 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	4.000	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	3.000	95<CO ₂ ≤130 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	3.000	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	2.500
Emissioni CO ₂ Ciclo NEDC ⁷	Emissioni ⁸ NO _x ⁹ Ciclo RDE	Incentivo (EUR)																				
0	0 (Elettrico)	10.000																				
≤60 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	7.000																				
	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	5.000																				
60<CO ₂ ≤95 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	4.000																				
	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	3.000																				
95<CO ₂ ≤130 g/km	≤ 0,0858 g/km (85.8 mg/km)	3.000																				
	≤ 0,126 g/km (126 mg/km)	2.500																				

⁶ Con altre motorizzazioni si intendono i veicoli **IBRIDO** (Full Hybrid o Hybrid Plug-In), **METANO** (Mono e Bifuel), **GPL** (Mono e Bifuel), **GNL** esclusa la motorizzazione diesel, anche in compresenza con altre motorizzazioni e combustibili.

⁷ Come riportata sulla carta di circolazione (libretto) al punto V.7

⁸ Nelle parentesi sono riportate le motorizzazioni potenzialmente appartenenti alla relativa categoria emissiva sulla base dei limiti emissivi definiti dai regolamenti europei.

⁹ Come riportata sulla carta di circolazione (libretto) al punto V.3

stati individuati tenendo conto dei più bassi livelli emissivi che, anche all'interno della medesima classe EURO, possono essere rispettati dalle migliori tecnologie motoristiche disponibili, nell'ottica di promuovere solo i veicoli a minore impatto sulla qualità dell'aria. Il valore di emissione di PM₁₀ individuato è rispettato per tutte le tipologie di motorizzazione appartenenti alla classe emissiva Euro 6. I valori di emissione di CO₂, determinati con il ciclo di guida europeo per le omologazioni NEDC (*New European Driving Cycle*). Per i valori di emissione di NO_x, determinati con il ciclo di guida europeo per le omologazioni RDE (*Real Drive Emission*) riferiti "all'intero percorso", si fa riferimento al valore massimo consentito dalla classe emissiva di omologazione del veicolo in base alla sua alimentazione, fermo restando che le prove in condizioni di RDE sono previste a partire dalle classi emmissive Euro 6D-temp e Euro 6D. I veicoli ad alimentazione elettrica pura, avendo emissioni pari a 0, soddisfano automaticamente i criteri emissivi più restrittivi e quindi hanno accesso al contributo massimo previsto dal bando per ogni categoria.

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti "a KM 0".

Il certificato di rottamazione del veicolo sostituito (appartenente al beneficiario del contributo) deve avere una data successiva al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199) che aggiornava lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199).

Sono esclusi dal contributo: gli acquisti, successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, comprovati da relativa fattura, che non evidenzino lo sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali, oppure in alternativa per i soli veicoli elettrici puri di un importo pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa), applicato dal venditore.

LINEA B –CICLOMOTORI e MOTOCICLI

Nel caso di acquisto di ciclomotori e motocicli, il contributo a fondo perduto è determinato secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA	CONTRIBUTO
Ciclomotore elettrico (L1e, L2e)	€ 2.000,00
Motociclo elettrico (L3e, L4e, L5e, L6e e L7e)	€ 4.000,00

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti "a KM 0".

Il certificato di rottamazione del veicolo sostituito (appartenente al beneficiario del contributo) deve avere una data successiva al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199) che aggiornava lo schema di

ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199).

LINEA C - VELOCIPEDI

Nel caso di acquisto di velocipedi, il contributo a fondo perduto è determinato secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA	CONTRIBUTO
bicicletta	€ 150,00
bicicletta a pedalata assistita	€ 500,00
bicicletta cargo per trasporto persone assimilabile ad un velocipede	€ 500,00
bicicletta cargo per trasporto persone a pedalata assistita assimilabile ad un velocipede	€ 1.000,00

La fattura, intestata al soggetto beneficiario, deve avere una data successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

LINEA D - ROTTAMAZIONE

Nel caso di presentazione di un certificato di rottamazione, senza ulteriore acquisto di altro veicolo, è previsto un contributo a fondo perduto pari a euro 250,00.

Il certificato di **rottamazione**, intestato al soggetto beneficiario del contributo, deve avere una data successiva al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199) che aggiornava lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

Cumulabilità

É prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, fermo restando il non superamento dell'importo rendicontato.

Spese ammissibili

Per la LINEA A -veicoli

I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti "a KM 0".

La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199) che aggiornava lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

	<p>Per la LINEA B -ciclomotori o motocicli</p> <p>I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima ed unica volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”.</p> <p>La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199).</p> <p>Per la LINEA C -velocipedi</p> <p>I veicoli acquistati devono essere nuovi. La data di acquisto rilevabile dalla fattura deve essere successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento.</p> <p>Per la LINEA D -rottamazione</p> <p>Il certificato di rottamazione, intestato al soggetto beneficiario, deve avere data successiva al 9 Agosto 2019, data del provvedimento (D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199) che aggiornava lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.</p>
<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>Responsabile del Settore Emissioni e rischi ambientali</p>
<p>Tipologia della procedura</p>	<p>Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando da parte del responsabile del procedimento dirigente del Settore Emissioni e Rischi ambientali, entro novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Allegato. Il bando resterà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre il 30/04/2021.</p> <p>L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una “<i>procedura a sportello</i>”, come definita dall’art. 5, c. 3 del D.Lgs. 123/1998.</p>
<p>Procedure amministrative e tecniche di selezione e valutazione</p>	<p>Le istanze di contributo devono essere trasmesse secondo le modalità e agli indirizzi specificati nel successivo bando.</p> <p>L’istanza deve essere presentata dal beneficiario richiedente il contributo.</p> <p>Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. L’istruttoria della domanda prevede 2 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria di ricevibilità e ammissibilità 2. istruttoria tecnica e di merito. <p>L’individuazione dei beneficiari dei contributi è stabilita entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando, come previsto dalla DGR 22-8337 del 25/01/2019.</p> <p>È prevista la “gestione fuori plafond” delle domande di agevolazione, la quale comporta l’istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande ammesse superi la dotazione del bando, si verifica la “gestione fuori plafond” e il procedimento di ammissione all’agevolazione si intende sospeso ed eventualmente riavviato</p>

	solo nel momento in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.
Modalità di erogazione del contributo	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.</p> <p>La documentazione utile alla rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere predisposta e trasmessa secondo le modalità e i tempi definiti nel successivo bando.</p>